

TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti e i documenti versati nel procedimento n. 938/2012;

Rilevato ehe in ragione di quanto dedotto dalla parte intimata, che integra opposizione, non può procedersi alla convalida dello sfratto per finita locazione;

rilevato poi ehe, pur in ragione delle difese spiegate dallo stesso intimato, non si rilevano, dai documenti prodotti, gravi motivi che contrastino con l'emissione della richiesta-ordinanza ex art. 665 e.p.c.;

considerato peraltro che la disciplina invocata dall'opposto (di cui all'art. 3 d.lvo 23/2011) deve ritenersi non applicabile al contratto oggetto di causa, concluso nell'anno 1983 e perciò soggetto alla disciplina di cui alla legge 392/78 - per come emerge dalle deduzioni sul rinnovo di quadriennio in quadriennio -, salve le refluenze in termini (esclusivamente) tributari, se del caso;

rilevato che per l'esecuzione va fissata la data del 20/7/2012 - in ragione delle eontrapposte esigenze delle parti, e dell'istanza ex art. 56 legge 392/78, da valutare tenendo conto anehe del lasso temporale dalla disdetta -;

ritenuto, per il resto, che occorre che la causa prosegua nelle forme dello speciale rito locatizio, al fine di accertare, nell'ambito del giudizio ordinario, a cognizione piena, la fondatezza delle rispettive pretese ed eccezioni (e **previa attivazione del proeedimento di "mediazione" ex d.lvo 28/2010**);

p.q.m.

non convalida lo sfratto intimato;

ordina, ex art. 665 e.p.c., all'intimato Mistretta Matteo il rilascio dell'immobile (sito in Palermo, via Giovanni Gentile n. 3, piani 3° e 4°), e fissa per l'esecuzione la data del 20/7/2012;

visti gli artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c., dispone ehe il giudizio prosegua con lo speciale rito "locatizio" e fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 26/9/2012 ore 10:00, dando termine all'attore intimante (d'ora in poi ricorrente) fino al 27/7/2012 e all'intimato (d'ora in poi resistente) fino al

24/9/2012 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.

Manda la Cancelleria di inviare copia del presente provvedimento all'Agazia delle Entrate sede di Palermo, per quanto di eventuale competenza.

Così deciso in Palermo, udienza odierna del 05/3/2012 (allegato al verbale).

Il Giudice

(dr. Giuseppe De Gregorio)